

Cassazione: natura del provvedimento che riconosce il diritto di visita dei nonni verso i nipoti

Non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione il decreto, reso in sede di reclamo dalla Corte di Appello, che conferma le modalità di esercizio del diritto di visita dei nonni materni verso i nipoti stabilite dai primi giudici che, nel caso di specie, avevano incaricato i servizi sociali di attivarsi nel modo ritenuto via via più opportuno al fine di stemperare la conflittualità esistente tra i nonni e i genitori, non separati, "consentendo così, ai nipoti di usufruire anche di un buon rapporto con i nonni, che è cosa importante per il loro equilibrio (...)". E' questo il principio espresso in una recente pronuncia dei giudici di legittimità (Sent. n. 24423/07) che, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da due genitori non separati avverso tale provvedimento, hanno motivato la propria decisione sul fatto che lo stesso è "privo dei requisiti della decisorietà, (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato, quei diritti e quegli status), essendo revocabile in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra soggetti - i nonni, da una parte, e i genitori, dall'altra -, ma di controllare e governare gli interessi dei minori, essendo dettato a tutela e protezione di tali interessi e ponendosi, quindi, in funzione gestoria di essi".

(Data: 16/12/2007 - Autore: [Francesca Romanelli](#))

Cassazione: si' a visite 'assistite' dei nonni con genitori

Il diritto di visita valido per i genitori separati va esteso anche ai nonni. Che possono assistere agli incontri del figlio separato con i suoi figli senza che il rapporto di quest'ultimo possa subirne delle "limitazioni". La Cassazione ha così accordato ad una nonna romana di poter prendere parte agli incontri tra il figlio separato, Roberto M. e le sue due bambine nate dal matrimonio con Marina B. In sede di divorzio, il giudice aveva stabilito che la "nonna paterna presenziasse a sua discrezione agli incontri tra il figlio separato e le sue due bambine durante gli appuntamenti settimanali" ed ora la Cassazione ha legittimato la decisione, respingendo le obiezioni di Roberto M. che sosteneva che in questo modo il suo rapporto con le bimbe subiva limitazioni. Nessuna limitazione per piazza Cavour che, con la sentenza 14345, ha giudicato legittima la decisione della Corte d'appello di Roma del giugno 2000 con la quale aveva stabilito che la nonna paterna poteva presenziare agli incontri del figlio con le nipoti. Il no al diritto di visita dei nonni potrebbe valere, spiegano i giudici della Prima sezione civile, solo se si verificassero "circostanze sopravvenute tali da fare desumere l'inadeguatezza delle condizioni in atto".

(Data: 13/10/2003 - Autore: Adnkronos)

Separazione,figli,nonni,diritto di visita

"Tale provvedimento, reso dalla corte d'appello in esito ad un procedimento ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., perché privo dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato quei diritti e quegli status), essendo revocabile in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra soggetti - i nonni, da una parte, ed i genitori, dall'altra -, ma di controllare e governare gli interessi dei minori, essendo dettato a tutela e protezione di tali interessi e ponendosi, quindi, in funzione gestoria di essi.

Conseguentemente, l'impugnato provvedimento non incide con attitudine al giudicato sull'attribuzione o sulla negazione di un bene della vita, neppure in relazione ad un arco di tempo determinato, appunto perché, potendo essere modificato o revocato in ogni momento, non fa stato nel senso di cui all'art. 2909 cod. civ. né dà luogo al giudicato in senso formale (art. 324 cod. proc. civ.)."

Commento alla fonte:

<http://www.miolegale.it/massima.php?id=377>

Svolgimento del processo

1. M. L. e L. P. L., nonni materni di L., nato nel 1992, e di C. G., nata nel 1994, si rivolsero, ai sensi degli artt. 333 e 336 cod. civ., al Tribunale per i minorenni di Roma, lamentando che, a causa dell'interruzione dei rapporti con la loro figlia E. e suo marito G. G., ad essi ricorrenti era impedito di vedere i nipoti, e chiedendo la pronuncia di un provvedimento che consentisse loro tali incontri.

I genitori dei suddetti minori si costituirono in giudizio, opponendosi a tale richiesta.

Il Tribunale per i minorenni, dopo aver tentato inutilmente di far riprendere i rapporti tra i nonni ed i nipoti, con decreto in data 4 novembre 2004 incaricò il Servizio sociale di compiere attività di mediazione tra i genitori ed i nonni materni e di organizzare, valutata la disponibilità dei minori, incontri protetti con i nonni medesimi, con l'obiettivo di dirimere la conflittualità fino ad allora esistente.

2. La Corte d'appello di Roma, sezione per i minorenni, sentite le parti e la psicologa del Dipartimento materno infantile, con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 23 gennaio 2006 ha respinto il reclamo proposto dai genitori di L. e di C.

2.1. Ad avviso della Corte territoriale, nella sua composizione specializzata, quello che va salvaguardato è l'interesse dei minori, che consiste nel vivere sereni e tranquilli, mantenendo buoni ed equilibrati rapporti con tutti i propri parenti, ivi compresi i nonni.

La serenità di tali rapporti - hanno precisato i giudici del reclamo - non può venir imposta con un provvedimento giurisdizionale, ma è precipuo compito del giudice minorile operare al fine di garantire ai minori la serenità e l'equilibrio in detti rapporti.

Il provvedimento del Tribunale è, secondo la Corte d'appello, corretto e ben indirizzato, in quanto incarica personale di specifica competenza di attivarsi, nel modo ritenuto via via più opportuno al fine di stemperare la conflittualità esistente, in particolar modo tra madre e figlia, consentendo, così, ai nipoti di usufruire anche di un buon rapporto con i nonni, che è cosa importante per il loro equilibrio.

La Corte capitolina non ha, infine, ritenuto opportuno vincolare, come chiesto dai nonni, l'opera del Servizio incaricato con precise disposizioni, tenuto conto che per dirimere eventuali difficoltà nell'esecuzione del provvedimento è competente il giudice tutelare, il quale ha mezzi di intervento più rapidi e pertinenti.

3. Per la cassazione del decreto della Corte d'appello i coniugi G. G. ed E. L. G. hanno interposto ricorso, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, con atto notificato il 9 marzo 2007, sulla base di quattro motivi.

Hanno resistito, con controricorso, L. P. L. e M. L.

In prossimità dell'udienza, i ricorrenti hanno depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 della Costituzione e degli artt. 333, 336 e 155 cod. civ., in relazione all'art. 360, numero 3), cod. proc. civ., pongono il quesito «se i nonni - quando nulla possa rimproverarsi ai genitori, che vivono non separati, ma anzi uniti fra di loro e con i loro figli - abbiano autonomo diritto di visita e di frequentazione con i nipoti, figli di genitori non separati».

Il secondo mezzo, prospettando violazione e falsa applicazione dell'art. 32, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 360, numero 3), cod. proc. civ., chiede a questa Corte «se il giudice possa imporre giudizialmente a genitori maggiorenni ed adulti trattamento psicoterapeutico ed incontri tra genitori e nonni, con accesa conflittualità».

Il terzo motivo è rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, numero 3), cod. proc. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti, in

Svolgimento del processo

1. M. L. e L. P. L. nonni materni di L. nato nel 1992 e di C. G. nato nel 1994, si rivolgono ai sensi degli artt. 323 e 326 cod. civ.

Nonni e nipoti

di Erminia Acri (minitari@libero.it)

17 maggio 2003

I nonni hanno il diritto di visitare i nipoti?

Attualmente, in un'epoca in cui si è affermata la famiglia cosiddetta mononucleare, cioè formata da padre, madre e figli, ma soprattutto caratterizzata da un gran numero di famiglie in crisi, si pone spesso il problema di quali **diritti** abbiano i **nonni nei confronti dei nipoti**.



Ebbene, **non esiste nessuna norma** che attribuisca espressamente ai **nonni il diritto di frequentare e visitare i nipoti**, però **il ruolo sociale ed affettivo dei nonni è riconosciuto in più sentenze emesse dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali**, che hanno accolto le istanze di quei nonni i quali, allontanati senza validi motivi dai nipoti, hanno chiesto di poterli frequentare.

In proposito, molto interesse ha suscitato la **sentenza n.9606 del 25/09/1998 della Cassazione**, segnalata dai mass media come una sentenza rivoluzionaria, nella quale, in tema di provvedimenti relativi all'affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi, si precisa che **la mancanza di un'espressa previsione di legge non impedisce al giudice di riconoscere e regolare le i rapporti tra i nonni e i nipoti**. Quest'orientamento è in linea con la nostra Carta Costituzionale, la quale, nell'art.29, riconosce e garantisce la famiglia come primario nucleo sociale, costituito da persone legate fra loro da vincoli di parentela.

E' consentito, quindi, ai nonni -ed anche agli altri parenti quali zii, cugini, ecc.- frequentare il nipote, salvo in quei casi in cui sia dimostrato che essi siano dannosi per lo sviluppo psicologico o fisico del minore; mentre non è sufficiente il divieto del genitore a far sì che il nipote non possa più trascorrere del tempo con il nonno, neppure sia il genitore affidatario del minore, in ipotesi di separazione o divorzio, ad impedire ai suoceri di incontrare il nipote.

Erminia Acri-Avvocato

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>

Diritto di visita dei nonni - Famiglia  

sabato 22 dicembre 2007

Cassazione, Sez. I, sentenza n.24423 del 23.11.07

Diritto di visita dei nonni

IL DECRETO EMESSE DALLA CORTE DI APPELLO, RESO IN SEDE DI RECLAMO, CON CUI SONO STATE CONFERMATE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA VISITA DA PARTE DEI NONNI, NON È IMPUGNABILE CON RICORSO PER CASSAZIONE A NORMA DELL'ART.111 COST., PERCHÉ PRIVO DEI REQUISITI DELLA DECISORIETÀ E DELLA DEFINITIVITÀ.

-E' UN PROVVEDIMENTO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

-E' REVOCABILE IN OGNI TEMPO PER MOTIVI ORIGINARI O SOPRAVVENUTI

[Cassazione, Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore A. Giusti, sentenza n.24423 del 23.11.07]

Nella Sentenza

>>...”Il decreto in questa sede impugnato è un provvedimento di volontaria giurisdizione, reso in sede di reclamo, con cui sono state confermate le modalità di esercizio della visita da parte dei nonni materni stabilite dai primi giudici, i quali hanno incaricato i Servizi sociali di attivarsi, nel modo ritenuto via via

opportuno al fine di stemperare la conflittualità esistente tra nonni e genitori, consentendo, così, ai nipoti di usufruire anche di un buon rapporto con i nonni, che è cosa importante per il loro equilibrio.

Tale provvedimento, reso dalla corte di appello in esito ad un procedimento ai sensi degli artt. 333 e 336 cod.civ., non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111Cost., perché privo dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o *status*) e della definitività (intesa come mancanza di rimedi diversi e nell'attitudine del provvedimento a pregiudicare con l'efficacia propria del giudicato quei diritti e quegli status), essendo revocabile in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra soggetti – i nonni, da una parte, ed i genitori, dall'altra -, ma di controllare e governare gli interessi dei minori, essendo dettato a tutela e protezione di tali interessi e ponendosi, quindi, in funzione gestoria di essi.

Conseguentemente, l'impugnato provvedimento non incide con attitudine al giudicato sull'attribuzione o sulla negazione di un bene della vita, neppure in relazione ad un arco di tempo determinato, appunto perché, potendo essere modificato o revocato in ogni momento, non fa stato nel senso di cui all'art. 2909 cod. civ. né dà luogo al giudicato in senso formale (art. 324 cod. proc. civ.).

..-Il provvedimento, reso in sede di reclamo, di regolamentazione della visita dei minori da parte dei nonni materni, ancorché non sia di per sé ricorribile per cassazione per le ragioni appena esposte, è tuttavia impugnabile con tale mezzo limitatamente alla parte – veicolata con il quarto motivo – recante l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. Civ.” ...

dal sito della
Corte di Cassazione
(www.cortedicassazione.it)

Per leggere il Testo della Sentenza, Link alla fonte:

>> <http://www.cortedicassazione.it/Documenti/24423.pdf>

Documenti correlati

Cerca nel sito:

>> [Diritto di visita](#)